

Causa T-26/02

Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd **contro** **Commissione delle Comunità europee**

«Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Fissazione dell'importo di base dell'ammenda — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 marzo 2006 II - 718

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
2. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)

3. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)
4. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3)
5. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende in contropartita della cooperazione delle imprese incriminate*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri*
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo B, lett. b)]

1. Se è vero che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel fissare l'importo di ciascuna ammenda inflitta a causa di una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, senza essere tenuta ad applicare una formula matematica precisa, essa non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposta. Poiché gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA costituiscono uno strumento destinato a precisare, nel rispetto delle norme di diritto di rango superiore, i criteri che la Commissione intende applicare nell'esercizio di tale potere discrezionale, nel fissare l'importo delle ammende la Commissione deve effettivamente tener conto dei termini degli

orientamenti, in particolare degli elementi ivi indicati in modo imperativo.

(v. punto 49)

2. La Commissione può basare la sua valutazione dell'effettiva capacità economica degli autori di un'infrazione alle regole di concorrenza di arrecare un danno consistente agli altri operatori, ai fini della valutazione della gravità di tale infrazione e della determinazione del-

l'importo di base dell'ammenda, sui dati relativi al fatturato e alle quote di mercato nel mercato rilevante, a meno che circostanze particolari, quali ad esempio le caratteristiche di tale mercato, non siano tali da diminuire sensibilmente la rilevanza di tali dati e da imporre, per la valutazione dell'influenza delle imprese sul mercato, di prendere in considerazione altri fattori pertinenti, in particolare, eventualmente, l'integrazione verticale e l'ampiezza della gamma di prodotti.

(v. punti 61, 63)

3. Il metodo consistente, per quanto riguarda la fissazione dell'importo delle ammende inflitte ai diversi partecipanti ad un'intesa, nella ripartizione dei membri di quest'ultima in diverse categorie, il che comporta una determinazione forfettaria dell'importo di base fissato per le imprese appartenenti ad una stessa categoria, non può essere censurato. Tuttavia, tale ripartizione deve rispettare il principio di parità di trattamento, che vieta di trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato. Peraltro, l'importo delle

ammende dev'essere quantomeno proporzionato agli elementi presi in considerazione al fine di valutare la gravità dell'infrazione.

Per verificare se una ripartizione in categorie dei membri di un'intesa sia conforme ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, il giudice comunitario, nell'ambito del suo controllo di legittimità sull'esercizio del potere discrezionale di cui la Commissione dispone in materia, deve tuttavia limitarsi a controllare che la detta ripartizione sia coerente ed oggettivamente giustificata, senza sostituire subito la sua valutazione a quella della Commissione.

A tal riguardo, una ripartizione dei membri di un'intesa in due categorie, quelli principali e gli altri, è una maniera ragionevole di prendere in considerazione la loro importanza relativa sul mercato al fine di modulare l'importo di base, purché non porti ad una rappresentazione grossolanamente alterata dei mercati in questione.

(v. punti 83-85, 87)

4. Non potendo discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposta, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione, quale circostanza attenuante, la violazione da parte di un'impresa degli obblighi assunti nell'ambito di un'intesa in quanto gli orientamenti adottati da tale istituzione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del Trattato CECA prevedono espressamente che la mancata applicazione di fatto di un accordo illecito venga presa in considerazione come circostanza attenuante.

imprese crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell'esistenza di un'intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione possono aver tratto dalla detta comunicazione, la Commissione è tenuta a conformarsi in sede di valutazione, nell'ambito della determinazione dell'importo dell'ammenda imposta ad un'impresa, della cooperazione di quest'ultima.

(v. punto 147)

A tal riguardo, è importante verificare se l'impresa si sia effettivamente sottratta all'applicazione degli accordi illeciti adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, se essa abbia chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento.

6. La concessione dell'esenzione totale o di una riduzione dell'importo dell'ammenda in applicazione della sezione B o della sezione C della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese richiede, in particolare, che l'impresa interessata sia stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa.

(v. punti 105-106, 113)

5. La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra

A tal riguardo, anche se tali elementi non devono necessariamente essere di per sé sufficienti per provare l'esistenza dell'intesa, essi devono comunque essere determinanti a questo stesso fine. Non

deve trattarsi, quindi, semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la Commissione deve effettuare, bensì di elementi che possano essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di constatazione di infrazione. Non è

necessario, del resto, che questi elementi riguardino tutti i fatti rilevati nella decisione della Commissione sull'intesa.

(v. punti 150, 156-157, 162)